

Numerosi sgravi nell'imposizione delle aziende

Tendenze internazionali in materia d'imposizione

11 marzo 2005

Numero 5

dossier politica

Imposizione delle aziende: numerosi sgravi

L'essenziale in breve

La concorrenza internazionale fra piazze economiche ha innescato una dinamica considerevole nel campo dell'imposizione delle aziende. A partire dagli anni novanta molti paesi cercano in tutti i modi di incitare le aziende ad insediarsi presso di loro o ad estendere le loro attività. A livello internazionale si osserva una netta tendenza alla diminuzione dei tassi d'imposizione degli utili delle società di capitali.

La posizione di economie svizzere

La Svizzera non può più ignorare l'evoluzione internazionale in materia d'imposizione delle società. In mancanza di adattamenti esiste il rischio che essa perda uno dei suoi vantaggi. La priorità va così ad una riforma dell'imposizione delle società atta a stimolare la crescita e che attenui considerevolmente la doppia imposizione economica dei dividendi. Parallelamente è urgente l'introduzione di una regolamentazione liberale che sopprima gli inconvenienti fiscali (liquidazione parziale indiretta, ecc.). La diminuzione dei tassi d'imposizione degli utili, gli adattamenti nel campo del sistema fiscale e la soppressione di imposte anacronistiche, indipendenti dal reddito, come la tassa d'emissione, stimolerebbero considerevolmente la piazza economica svizzera.

Nel novembre 2004 economie svizzere ha presentato uno studio intitolato «Dinamica fiscale e concorrenza internazionale – confronto delle principali riforme e implicazioni per la Svizzera». Le principali conclusioni dello studio sono ora pubblicate in una serie di "dossier politica".

Dopo un esame dettagliato dell'evoluzione delle quote-parti fiscali nell'ambito dell'OCSE (dossier politica n° 2-2/28 gennaio 2005) e della struttura dei sistemi fiscali nazionali in seno all'OCSE (dossier politica n° 3-1/11 febbraio 2005), questo dossier si interessa alla dinamica internazionale in materia d'imposizione delle aziende.

Imposizione delle aziende

La qualità del sistema fiscale detiene un ruolo non trascurabile,

soprattutto quando si tratta di affrontare la concorrenza internazionale in materia di imprese. I piccoli paesi, in

particolare, utilizzano tutto il loro margine di manovra per incitare le imprese multinazionali, ma anche

società più piccole, sempre più mobili e sensibili all'aspetto dei costi, a stabilirsi presso di loro o ad estendere le loro attività. Le differenze evidenti che appaiono da uno Stato all'altro in materia di onere fiscale (peso e struttura) svolgono dunque un ruolo considerevole nella scelta di un luogo di insediamento e di investimento, come pure per quanto riguarda la politica di finanziamento e di dividendi delle imprese attive a livello internazionale.

Paragonato a quello delle altre importanti fonti d'entrata fiscali (IVA, imposte sul reddito, contributi sociali), il rendimento dell'imposta sugli utili ha un ruolo piuttosto secondario nel finanziamento delle attività dello Stato. Occorre tuttavia notare che, nell'insieme dell'OCSE, la quota media di questa imposta rapportata al PIL è sensibilmente e continuamente aumentata nel corso degli anni

novanta, nonostante le numerose diminuzioni d'imposta osservate in molti paesi (vedi figura 4, pagina 9). A questo proposito, l'Irlanda offre l'esempio più evidente della

progressione di questa risorsa, ottenuta grazie a conseguenti riforme dell'imposizione delle società.

Dopo gli anni novanta, si osserva una chiara tendenza alla diminuzione dei tassi d'imposizione degli utili delle società di capitali.

Molti altri Stati dell'OCSE hanno pure avuto esperienze positive simili. Ora, queste quote-parti da sole non bastano per valutare l'attrattività di una piazza economica e gli investimenti sul piano fiscale.

Dopo gli anni novanta si osserva una chiara tendenza alla diminuzione dei tassi d'imposizione degli utili delle società di capitali. I tassi applicati alle società sono diminuiti nella quasi totalità dei paesi passati in rassegna. Così dal 1996, il tasso d'imposizione medio è sceso a circa il 31% nell'UE e al disotto del 30% nell'OCSE (vedi figura 2). Ciò corrisponde ad una diminuzione di circa 8 punti in queste due zone economiche. Si attribuisce un effetto di segnale importante ai tassi d'imposizione applicati alle società,

poiché tassi bassi sono in grado di aumentare gli investimenti diretti stranieri. Paragonando tuttavia le aliquote nominali (nazionali) occorre anche tener conto delle eventuali imposte locali e imposte speciali.

La figura seguente e la figura 2 (pagina 3) mettono chiaramente in evidenza la tendenza alla diminuzione nominale. Se questa tendenza dovesse mantenersi, si potrebbe osservare a lungo termine una nuova ondata di diminuzioni dei tassi d'imposizione nazionali. Le importanti riforme fiscali introdotte negli Stati Uniti e in Gran Bretagna verso la metà degli anni ottanta sono state i pionieri di questa evoluzione. Negli anni novanta, la tendenza generale alla diminuzione dei tassi d'imposizione è proseguita un po' ovunque.

Figura 1

Evoluzione della quota-parte d'imposta sulle aziende in % del PIL
Situazione 2001 ed evoluzione 1990-2001





Figura 2

Evoluzione delle aliquote d'imposizione degli utili a partire dal 1996 (in percentuale)

**Media dei paesi dell'Est**

1996-1999: Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria; 2000-2002: Croazia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria; a partire dal 2003: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Croazia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Serbia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria

Per le cifre dettagliate vedi la tabella allegata (p. 9)

Fonti: KPMG's Corporate Tax Rates Survey (1998 - 2004); Ernst & Young/ZEW (2003); per la Svizzera: AFC "L'onere fiscale in Svizzera (1996-2003)", società anonima con un capitale di 100'000 franchi e un rendimento del 4%

Unitamente all'introduzione dell'imposta duale sul reddito in Scandinavia, sono state applicate importanti riduzioni in Danimarca (dal 50% al 30% fra il 1990 e il 2001), in Svezia (dal 52% al 28% nel 1991) e in Norvegia (dal 50% al 28% in occasione della grande riforma fiscale del 1992). Altre diminuzioni significative sono state decise in Germania (2001), in Irlanda (1999-2003), nel Lussemburgo (1998 e 2002) nonché in Portogallo (1998, 2001, in progetto per il 2004). Nel frattempo si è inoltre assistito in alcuni paesi a fluttuazioni tariffali, a seguito della riduzione, dell'eliminazione o, al contrario, dell'introduzione di imposte speciali (ad esempio: imposte di solidarietà e supplemento per le vittime di inondazioni in Germania, sovrattassa in Francia). Dopo un aumento nel 1998, la Francia ha nuovamente ridotto le proprie aliquote d'imposizione a varie riprese (1999, 2000 e 2001). Il Giappone ha diminuito le sue nel 1998 e 1999. La Grecia ha fatto lo stesso (nel 1999, 2001 e 2002). Recentemente sono pure state decise diminuzioni in Belgio (2003), in Italia (2003 e 2004), in Olanda (2002), in Austria (al 25% nel 2005) e in Finlandia (al 26% nel 2005), mentre la Svezia sta di nuovo discutendo di una riduzione al 25%. Negli Stati Uniti la "Federal State Tax" è stata portata al 35% nel 1993 dopo la sua brutale diminuzione avvenuta nel 1986. Una riduzione al 32% dovrebbe aver luogo quest'anno. Quasi un terzo dei trenta Stati dell'OCSE hanno di nuovo ridotto i loro tassi imponibili nel 2004.

Un certo numero di paesi applicano inoltre aliquote ridotte o vantaggi fiscali particolari per le PMI. Queste aliquote speciali sono pure state diminuite qua e là (ad esempio in Belgio nel 2003, in Gran Bretagna nel 1999 e 2002, in Giappone nel 1998, 1999 e 2002, in Olanda nel 2002; la Spagna ha migliorato il campo d'applicazione del regime fiscale speciale nel 2000 ed ha aumentato il limite massimo della cifra d'affari nel 2002; sono inoltre stati introdotti sgravi corrispondenti (sistema fiscale semplificato in Australia nel 2001; introduzione di una tariffa speciale in Francia nel 2001 e di una tariffa minima supplementare in Gran Bretagna nel 2000; introduzione di un'aliquota ridotta in Olanda nel 2001; introduzione e semplificazione del sistema in Portogallo nel 1999 e 2001; introduzione di una tariffa in Spagna nel 1997).

Infine segnaliamo anche i tassi molto attrattivi applicati da numerosi paesi dell'Est. Le riduzioni praticate in questi ultimi anni - e soprattutto nel 2004 - dai nuovi Stati membri dell'UE (la Polonia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca e l'Ungheria ad esempio) sono particolarmente evidenti. Parecchi di questi Stati progettano nuove misure che vanno nella stessa direzione (vedi tabella 1 pagina 4). L'allargamento a Est dovrebbe dunque comportare un maggior dinamismo della politica fiscale in seno all'UE e mantenere la tendenza alla diminuzione dei tassi d'imposizione nell'ambito dell'OCSE. Anche la Russia ha adottato una riforma in

Tabella 1

Tasso nominale dell'imposta sugli utili nei nuovi Stati membri dell'UE (in percentuale)

Paesi	2003	2004	pianificato
Cipro ¹	15,0	15,0	10,0
Repubblica Ceca ²	31,0	28,0	24,0
Estonia ³	26,0	26,0	20,0
Ungheria ⁴	18,0	16,0	12,0
Lettonia	19,0	15,0	15,0
Lituania	15,0	15,0	15,0
Malta ⁵	35,0	35,0	35,0
Polonia	27,0	19,0	19,0
Slovacchia	25,0	19,0	19,0
Slovenia	25,0	25,0	25,0
Media	24,5	22,2	20,1
Media OCSE	30,8	29,9	
Media UE-15	31,7	31,3	

¹ Tasso usuale 10% riscossione di un'imposta supplementare del 5% sull'utile imponibile al di là di 1,8 mio. EURO per 2003/2004.

² 26% nel 2005, 24% nel 2006

³ Mentre gli utili tesaurizzati non sono tassati, soltanto i dividendi distribuiti sono sottoposti ad una tassazione del 26% (ci si deve aspettare che a partire dal 2009 una tariffa unica del 20% venga applicata agli utili tesaurizzati e distribuiti). Sovente l'aliquota d'imposizione applicabile è posta in relazione unicamente con gli utili distribuiti dopo l'imposizione (ossia $100-26 = 74$ per cento). In questo caso si ottengono – considerando le riduzioni d'imposta annunciate – le seguenti aliquote d'imposizione: 26/74 (35% circa) nel 2004; riduzione di questo tasso del 26% (26/74) al 24% (24/76,31% circa) nel 2005, al 22% (22/78,28% circa) nel 2006 e 20% (20/80,25% circa) nel 2007.

⁴ 2003, più un'imposta locale del 2% ; diminuzione progressiva dell'aliquota d'imposizione (15% nel 2005, 12% nel 2006)

⁵ L'imposta sulle aziende vale un credito d'imposta all'azionista.

Fonti: Studio Ernst & Young e ZEW) (2003); KPMG's corporate Tax Rates Survey, gennaio 2004, PWC

Data delle informazioni: agosto 2004

varie tappe per gli anni 2001-2004 che prevede riduzioni dei tassi d'imposizione per le imprese e i privati.

Il tasso d'imposizione non è il solo fattore che influenza il livello dell'onere fiscale effettivo. Il sistema fiscale è altrettanto importante¹. La figura 3 (pagina 6) mostra i principali elementi che possono influenzare l'ampiezza dell'onere fiscale effettivo.

In questi ultimi anni, numerosi paesi hanno ampliato il loro sistema fiscale adottando regolamentazioni di dettaglio complesse, spesso difficili da seguire. Da allora è quasi impossibile procedere a confronti internazionali. Mentre numerosi paesi dell'Europa continentale si attengono al principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale per l'imposizione, altri, principalmente anglosassoni, separano la base di calcolo dell'imposta dal bilancio commerciale, ciò che con-

ferisce loro un maggior margine di manovra per pianificare il loro sistema fiscale.

Occorre segnalare che alcuni Stati hanno proceduto a riforme dell'imposizione delle società per cui diminuzioni massicce dell'imposizione sono state collegate ad un'estensione del sistema fiscale. Rammentiamo a titolo d'esempio l'importante riforma avviata nel 1986 negli Stati Uniti. Altri esempi provengono dalla Scandinavia (riforme dell'inizio degli anni '90). Nel corso del periodo di osservazione dello studio, situazioni simili anche se di portata disuguale, sono pure state osservate nei seguenti paesi: Australia (2000), Belgio (tra il 1995 e il 1999 nonché nel 2003), Danimarca (1999 e 2001), Germania (2000 e dibattito sulla legge di riduzione degli sgravi fiscali nel 2003), Finlandia (1999 e 2005), Francia (tra il 1995 e il 2000), Italia (riforma 2004/2005

annunciata), Giappone (1998), Gran Bretagna (1984 e dopo il 1999), Norvegia (2001), Austria (1995-1997 e 2001) e Portogallo (2001). Il fatto di sapere se queste riforme siano state accompagnate da una diminuzione dei trattamenti preferenziali o se esse abbiano avuto semplicemente quale conseguenza un'estensione generalizzata del sistema fiscale deve essere valutato caso per caso.

Oltre all'imposta sulle società, altre imposte devono essere prese in considerazione per valutare l'onere fiscale effettivo che colpisce le imprese, come le imposte specificatamente regionali sugli utili ("Gewerbesteuer" in Germania, ad esempio). Menzioniamo a questo proposito varie imposte sulla "sostanza", come l'imposta sul capitale e la tassa immobiliare, le imposte sulle transazioni di qualsiasi natura (tasse sulle emissioni, tasse di bollo e di mutazione, ad esempio), nonché l'IVA, che non può sempre essere caricata nella propria totalità sulle spalle dei consumatori.

Altri elementi essenziali determinano il reddito imponibile (sistema fiscale) e pertanto l'attrattività comparativa di un paese:

- Per quanto concerne le regole d'attribuzione delle perdite (durata del riporto delle perdite, possibilità di riporto retroattivo, perdite derivanti da stabilimenti permanenti, riduzioni per reddito esonerato, ecc.), si è assistito all'adozione di regolamentazioni più generose, ossia la garanzia di un riporto illimitato delle perdite e la presa in considerazione delle perdite registrate dagli stabilimenti permanenti all'esteroⁱⁱ. Tuttavia si sono pure osservati qua e là alcuni inasprimentiⁱⁱⁱ.

- Per i gruppi organizzati in unità economiche, la presa in considerazione di una prospettiva basata sul gruppo (per l'imposta sull'utile, ma anche per l'IVA ed alcune transazioni) svolge un ruolo crescente. La maggior parte dei paesi dell'OCSE applica questa possibilità ai gruppi nazionali (regime dell'integrazione finanziaria in Germania, ad esempio), alcuni ammettono anche l'inclusione di società straniere. In Da-

nimarca e in Francia è possibile tener conto delle perdite di società straniere appartenenti al gruppo.

L'Austria e l'Italia hanno introdotto questa possibilità nell'ambito della loro riforma globale dell'imposizione delle società^{iv}. Infine, il diritto europeo avrà un impatto sulle regolamentazioni relative all'imposizione dei gruppi. Le prescrizioni britanniche applicate unicamente a livello nazionale si trovano attualmente davanti alla Corte di giustizia delle comunità europee, poiché esse potrebbero discriminare i gruppi con filiali estere.

- Regole eccessive nel campo della contabilizzazione delle entrate di origine straniera (regole CFC "Controlled Foreign Companies"^v, ad esempio), regole che restringono le possibilità di deduzione delle holding concernenti le società maggioritariamente in mani straniere^{vi} o disposi-

zioni troppo rigide sull'utilizzazione di capitali propri e stranieri (ad esempio finanziamenti stranieri da parte di un associato in Germania)^{vii} possono rivelarsi nefasti per la piazza economica.

Inoltre, per i gruppi che hanno attività internazionali le regole relative ai prezzi di trasferimento svolgono un ruolo importante. Questo tema acquisisce del resto maggiore importanza sotto l'effetto della mondializzazione. I paesi che possiedono regolamentazioni adatte e flessibili in materia (ad esempio per quanto concerne le obbligazioni documentarie, un regime di multe che tenga conto dell'errore effettivo, la concessione di correttivi corrispondenti in materia di utili, un sostegno ai contribuenti confrontati a conflitti in materia di prezzi di trasferimento con altri Stati) sono interessanti per le aziende attive a livello internazionale e rappresentano un vantaggio concorrenziale. Rileviamo inoltre che i paesi utilizzano sempre più le regolamentazioni relative ai prezzi di trasferimento per ampliare la loro base d'imposizione ed aumentare il loro substrato fiscale nel contesto della competizione fiscale internazionale^{viii}.

Per i gruppi che hanno attività internazionali, le regole relative ai prezzi di trasferimento svolgono un ruolo importante. Questo tema acquisisce del resto maggiore importanza sotto l'effetto della mondializzazione.

Le convenzioni di doppia imposizione (CDI) costituiscono un'altra carta importante per le società multinazionali. Una rete completa di accordi bilaterali può evitare o perlomeno attenuare la doppia imposizione internazionale.

Le convenzioni di doppia imposizione (CDI) costituiscono un'altra carta importante per le società multinazionali. Una rete completa di accordi bilaterali può evitare o perlomeno attenuare

la doppia imposizione internazionale. La pianificazione del diritto nazionale svolge pure un grande ruolo

a questo proposito: i paesi che esonerano i redditi realizzati all'estero permettono alle loro società di approfittare pienamente della concorrenza fiscale internazionale (neutralità all'importazione dei capitali su esempio della Svizzera). Altri paesi tassano i redditi realizzati all'estero nella stessa maniera dei redditi realizzati nel paese ed evitano la doppia imposizione attraverso le imposte pagate all'estero (neutralità all'esportazione dei capitali negli Stati Uniti, ad esempio). Così, essi complicano il compito delle loro aziende desiderose di trarre vantaggio dalla competizione fiscale internazionale colmando la differenza fra i livelli d'imposizione estero e nazionale.

Spesso il sistema fiscale è utilizzato per promuovere in maniera mirata attività particolari, settori o regioni, o per raggiungere determinati obiettivi (nel campo dell'ambiente ad esempio). Numerosi paesi concedono così dei vantaggi fiscali speciali a favore di obiettivi non fiscali (insediamento di alcune aziende, ricerca e sviluppo, politica regionale o cambiamenti strutturali, ad esempio). Non è raro che una regione, alcune zone periferiche particolari o città siano fiscalmente avvantaggiate. Il ventaglio di queste misure d'alleggerimento va dalla politica strutturale interventzionista generale alla promozione economica mirata.

Oltre alle distorsioni economiche, tali misure rendono il sistema fiscale complicato ed opaco. Le deduzioni fiscali per la ricerca e lo sviluppo sono correnti^{ix} e costituiscono quasi una necessità per mantenere la competitività internazionale di una piazza economica. Nell'insieme dei paesi si rilevano molteplici esempi di vantaggi settoriali e particolari a favore della navigazione (imposizione speciale del tonnellaggio, ad esempio)^x, dell'industria cinematografica^{xi}, di investimenti in processi di produzione rispettosi dell'ambiente (in Portogallo nel 1999 ad esempio), di un'incentivazione del mercato finanziario e dei capitali^{xii}.

Le spiegazioni fornite in questo "dossier politica" si limitano alla forma giuridica della società di capitali che domina a livello internazionale. Tuttavia, in alcuni paesi, come la Germania, il Regno Unito, l'Italia e la Svizzera, le società di persone rappresentano una parte non trascurabile delle imprese. In questi paesi le società di persone sono tassate secondo il principio della trasparenza: gli utili non sono sottoposti all'imposta sulle società, ma sono direttamente versati agli associati proporzionalmente alle loro quote e sono sottoposti all'imposta sul reddito corrispondente alla loro situazione personale. E' difficile stabilire in quale misura l'onere fiscale delle società di capitali differisca da quello delle società di persone.

Figura 3 : Criteri determinanti l'ampiezza dell'onere fiscale effettivo delle aziende



In generale, le società di capitali non sono tesaurizzate. In effetti un confronto fra paesi rivela che i tassi dell'imposta sulle società sono generalmente meno elevati dei tassi massimi dell'imposta sul reddito. Tuttavia, dal momento che l'imposizione delle società di persone è definitiva, l'onere fiscale di queste ultime è spesso inferiore a quello delle società di capitali quando vengono distribuiti dividendi agli azionisti. In questo caso, i dividendi sono pure sottoposti all'imposta sul reddito. L'onere fiscale totale della società di capitali e degli azionisti dipende dunque dalla struttura dei sistemi fiscali nazionali applicati alle società di capitali e dalle eventuali misure adottate per evitare la doppia imposizione (economica) degli utili distribuiti.

Commento

La Svizzera è uno degli ultimi paesi dell'OCSE a praticare la doppia imposizione economica degli utili versati dalle aziende agli azionisti sotto forma di dividendi. La priorità va dunque ad una riforma dell'imposizione delle aziende atta a stimolare la crescita che attenui considerevolmente la doppia imposizione economica dei dividendi. Parallelamente, è urgente che il Parlamento introduca una regolamentazione liberale allo scopo di sopprimere gli svantaggi fiscali (liquidazione parziale indiretta, trasposizione, commercio professionale di titoli). In effetti, l'insicurezza che regna in questi settori è inaccettabile per le aziende. Attualmente un decreto del Tribunale federale del 2004, nonché un progetto di circolare pubblicato recentemente dall'AFC sono all'origine di un approccio molto fiscalista che crea confusione e insicurezza.

In questi ultimi anni la Svizzera ha in parte perso, se non completamente, il proprio vantaggio in materia di fiscalità delle aziende (in particolare sotto la pressione dell'Irlanda e dei nuovi Stati membri dell'UE). Siccome i tassi fiscali hanno un'importante funzione di segnale, la Svizzera ha tutto l'interesse a migliorare la propria posizione e a ridurre rapidamente i propri tassi. Inoltre occorre assolutamente apportare correzioni a livello del sistema fiscale (ad esempio allargamento della deduzione delle perdite, presa in considerazione di una prospettiva basata sul gruppo, alleggerimenti mirati per la ricerca e lo sviluppo) e a livello della soppressione delle imposte indipendenti dal rendimento (imposta sul capitale, tasse di bollo, tasse di mutazione, ecc.).

Per quanto concerne il miglioramento dell'imposizione delle imprese in Svizzera, gli ambienti economici auspicano, nell'ottica dell'evoluzione internazionale, i seguenti obiettivi e postulati:


- Riduzione dell'imposta nominale o effettiva sull'utile senza estensione del sistema fiscale, al fine di mantenere l'attrattività a lungo termine della piazza economica svizzera (situa-

zione internazionale di diminuzione dei tassi, rischio di trasferimenti).

- Miglioramento per quanto concerne il riporto delle perdite (riporto di perdite illimitato e introduzione dell'attribuzione delle perdite in seno al gruppo).
- Soppressione delle distorsioni nel finanziamento (capitale proprio e capitale in prestito).
- Alleggerimenti strutturali per le società di persone (regolamento delle successioni, abbandono dell'attività lucrativa, prelievo dell'AVS).
- Soppressione delle imposte sulla sostanza indipendenti dal rendimento (tasse sulle emissioni, imposta sul capitale).
- Miglioramento della deduzione per partecipazione (diminuzione del tasso di partecipazione al 5% o 10% del capitale, rispettivamente un milione di franchi).
- Chiarimenti legali tendenti a sopprimere le fonti di malcontento fiscale (liquidazione parziale indiretta comprendente i casi di holding di eredi, trasposizione, commercio professionale di titoli).

Allegato: Figura 4

Sviluppo della quota-parte fiscale per le aziende in % del PIL
 Situazione 2004 ed evoluzione 1996-2004



Allegato 2

Tabella che completa la figura 4, pagina 8

Evoluzione della quota-parte d'imposta sulle aziende tra il 1990 e il 2001 (in % del PIL)

	1990	1995	1999	2000	2001
Germania	1,6	1,1	1,8	1,8	0,6
Australia	4,1	4,4	4,9	6,5	4,5
Austria	1,4	1,5	1,8	2,0	3,1
Belgio	2,4	3,0	3,6	3,6	3,6
Canada	2,5	2,9	3,6	4,0	3,5
Corea	2,7	2,5	2,1	3,7	3,3
Danimarca	1,5	2,0	3,0	2,4	3,1
Spagna	2,9	1,8	2,8	3,0	2,8
Stati Uniti	2,1	2,6	2,4	2,5	1,9
Finlandia	2,1	1,8	4,4	5,6	4,9
Francia	2,3	2,1	3,0	3,1	3,4
Gran Bretagna	4,1	3,3	3,7	3,6	3,5
Grecia	1,6	2,0	3,2	4,4	3,4
Ungheria	n.d.	1,9	2,3	2,2	2,4
Irlanda	1,7	2,8	3,8	3,8	3,6
Islanda	0,9	1,0	1,8	1,9	1,2
Italia	3,9	3,6	3,3	3,2	3,6
Giappone	6,5	4,2	3,4	3,6	3,5
Lussemburgo	6,5	7,5	7,0	7,2	7,5
Norvegia	3,7	3,8	3,1	5,9	9,4
Nuova Zelanda	2,4	4,4	3,8	4,0	3,8
Olanda	3,2	3,1	4,2	4,2	4,1
Polonia	n.d.	3,0	2,6	2,6	2,0
Portogallo	2,3	2,6	4,0	4,2	3,6
Repubblica Ceca	n.d.	4,9	3,7	3,8	4,2
Slovacchia	n.d.	n.d.	2,8	2,9	2,2
Svezia	1,6	2,8	3,0	3,9	2,9
Svizzera	2,1	1,9	2,5	2,8	3,1
Turchia	1,3	1,5	2,4	2,3	2,4
Media OCSE (non ponderata)	2,7	2,9	3,2	3,6	3,5
Media UE-15 (non ponderata)	2,6	2,7	3,5	3,7	3,6

I valori mostrano la quota delle imposte sul reddito delle aziende rispetto al PIL.

Si tratta delle imposte sui rendimenti delle aziende costituite in società di capitali: sono comprese le imposte sugli utili nazionali e comunali nonché le imposte sugli utili da capitale.

Fonte: OCSE, Statistiche delle entrate pubbliche 1965-2002, tabella 12, pagina 79

Allegato 3

Tabella che completa la figura 1, pagina 2

Evoluzione della quota-parte d'imposta sulle aziende (dal 1996 al 2004)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Germania ¹	57,4	57,4	56,7	52,3	51,6	38,4	38,3	39,6	38,3
Australia	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	34,0	30,0	30,0	30,0
Austria ²	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Belgio	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	34,0	34,0
Croazia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	35,0	20,0	20,0	20,3	20,3
Danimarca	34,0	34,0	34,0	32,0	32,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Spagna	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Stati Uniti ³	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Finlandia	28,0	28,0	28,0	28,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Francia	36,7	36,7	41,7	40,0	36,7	35,3	34,3	34,3	34,3
Gran Bretagna	33,0	31,0	31,0	31,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Grecia ⁴	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	37,5	35,0	35,0	35,0
Ungheria ⁵	33,3	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	16,0
Irlanda	38,0	36,0	32,0	28,0	24,0	20,0	16,0	12,5	12,5
Italia ⁶	53,2	53,2	41,3	41,3	41,3	40,3	40,3	38,3	37,3
Giappone (Tokyo)	51,6	51,6	51,6	48,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Lussemburgo	40,3	39,3	37,5	37,5	37,5	37,5	30,4	30,4	30,4
Norvegia	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Nuova Zelanda	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Olanda ⁷	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	34,5	34,5	34,5
Polonia	40,0	38,0	36,0	34,0	30,0	28,0	28,0	27,0	19,0
Portogallo ⁸	39,6	39,6	37,4	37,4	37,4	35,2	33,0	33,0	27,5
Repubblica Ceca ⁹	39,0	39,0	35,0	35,0	31,0	31,0	31,0	31,0	28,0
Slovacchia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	29,0	29,0	25,0	25,0	19,0
Svezia	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Svizzera (ZH)	28,5	28,5	27,8	25,1	25,1	24,7	24,5	24,1	24,1
Media UE-15	39,0	37,8	36,7	36,0	35,4	33,8	32,5	31,7	31,3
Media OCSE	37,6	36,7	35,9	34,8	34,1	33,0	31,4	30,8	29,9

Le aliquote presentate sono aggregate; ciò significa che esse comprendono i tassi nominali nazionali nonché le imposte sull'utile locali o regionali. Negli Stati con struttura federalista (Svizzera e Stati Uniti nonché l'imposta sull'artigianato in Germania), i tassi sono solo indicativi; ciò può comportare divergenze dovute alle differenze fra aliquote regionali.

Osservazioni:

¹ I tassi sono validi fino al 2000 per gli utili tesaurizzati, un tasso ridotto per gli utili distribuiti (fino al 2000: 43,6 %, nel 2000: 42,8 %), a partire dal 2001 tassi unificati.

² I tassi saranno ridotti al 25% nel 2005.

³ La tassa di Stato federale è del 35 %; le tasse di Stato e locali variano fra l'1 % e il 12 %; ma in generale un'azienda può dedurre queste tasse dal proprio utile soggetto all'imposta a livello nazionale; ne deriva un onere effettivo del 40 % circa; il tasso effettivo varia fortemente secondo il luogo dove risiede l'azienda.

⁴ Un'aliquota ridotta (35 %, 25 % a partire dal 2001) è applicabile alle società quotate e alle società a responsabilità limitata, una seconda per le aziende non quotate, le banche, le società cooperative e le filiali delle società straniere.

⁵ Riduzione prevista dei tassi nel 2005 al 14 % e nel 2006 al 12 %.

⁶ Comprende le tariffe nazionali (34 % per il 2003) e le imposte regionali (IRAP, per il 2003 : 4,25 %).

⁷ A partire dal 2001 due tassi (tasso ridotto del 30% 2001 e del 29% a partire dal 2002).

⁸ La tassa municipale si situa fra il 3 % e il 10 %; la tariffa nazionale era del 30 % nel 2003.

⁹ Riduzione prevista dei tassi nel 2005 al 26 % e a partire dal 2006 al 24 %.

Fonti : Baker & McKenzie (2001) ; KPMG's Corporate Tax Rates Survey (1998 – 2004) ; Cato Institute (2002) ; OCSE

Allegato: note di chiusura

ⁱ Al di là delle disposizioni generali sull'allestimento dei conti, il sistema fiscale concerne in particolare i capitoli delle regole d'ammortamento e delle provvigioni, del trattamento delle spese destinate alla previdenza professionale nell'ambito dell'azienda, delle regole concernenti la valutazione degli stock, del trattamento fiscale delle perdite e infine quello delle regole d'imposizione degli utili da alienazione. Le prescrizioni nazionali divergono a volte sensibilmente. Per un confronto internazionale chiaro in merito alla pianificazione dei vari elementi del sistema fiscale, vedi Spengel (2003).

ⁱⁱ Esempi: introduzione di un riporto illimitato delle perdite in Danimarca nel 2002, in Francia nel 2004 e in Austria nel 2001; miglioramento dell'attribuzione delle perdite in caso di partenariato in Irlanda nel 2000, estensione del periodo tenuto in considerazione in Giappone nel 2004: prolungamento del riporto delle perdite in Spagna nel 1999 e nel 2002; prolungamento del periodo d'attribuzione del riporto retroattivo delle perdite negli Stati Uniti nel 2002.

ⁱⁱⁱ Ad esempio in Germania dapprima nel 2000, poi un'imposizione minima a partire dal 2004; Olanda nel 1999.

^{iv} Numerosi paesi hanno adattato le loro regole di consolidamento: l'Australia (introduzione di regole di consolidamento nel 2002 e modifica dell'imposizione dei gruppi nel 2003); il Belgio nel 2003, il Regno Unito nel 2000, il Giappone nel 2002, il Lussemburgo nel 2002, l'Olanda (limitazione per quanto concerne i gruppi nel 1999 e nel 2001, la Norvegia nel 1999), il Portogallo nel 2001, la Spagna nel 2002, diverse modifiche in Germania (2001 e 2003-2004); previste altre modifiche (in Danimarca, presentazione di un programma nell'autunno 2004, introduzione di un'attribuzione delle perdite transfrontaliera in Italia nel 2004/2005, sostituzione del regime complicato dell'integrazione finanziaria con quello, più semplice, dell'imposizione dei gruppi in occasione della riforma pianificata per il 2005 in Austria).

^v Modifiche delle regole del CFC « Controlled Foreign Companies » sono avvenute in Danimarca (inasprimento nel 1999 e 2001, tentativo di riforme per maggior trasparenza e semplicità nel 2002), in Germania (nel 2000 e 2004), in Finlandia (adattamento delle regole d'eccezione nel 1999), in Gran Bretagna (adattamenti nel 2000 e 2001), in Italia (riforma del 2004), in Norvegia (2004) e negli Stati Uniti (2002); sono previste modifiche in Australia (annunciate per il 2004), in Svezia (inasprimento per il 2004) e in Spagna (introduzione nel 1995 e adattamento nel 2004).

^{vi} Modifiche generali concernenti le strutture holding sono state apportate in Danimarca (1999, 2001), in Spagna (2001). Altre modifiche sono state apportate soprattutto ai capitoli del regime madre-filiale (revisione, introduzione) o dell'imposizione transfrontaliera dei dividendi di partecipazioni qualificate in Belgio (2003), in Danimarca (2002), in Germania (2001 e 2004), in Francia (2001), in Grecia (1998 e 2001), in Irlanda (2001 e 2004), in Italia (2004), nel Lussemburgo (2002), in Olanda (2001 e 2002), in Portogallo (2001 e 2002), in Svezia (2001 e 2003) e in Spagna (2000 e previsto nel 2004).

^{vii} Hanno avuto luogo dei cambiamenti al titolo della sottocapitalizzazione (« thin capitalization ») in Australia (2001), in Danimarca (inasprimento nel 1999, altre modifiche in progetto), in Germania (inasprimento nel 2000 e 2004). Essi sono in discussione o programmati in Gran Bretagna, in Italia (introduzione prevista con la riforma del 2004), in Nuova Zelanda (modesto adattamento nel 1999), in Olanda (introduzione prevista) nonché in Spagna (1995 e 2004).

^{viii} Un inasprimento delle regole concernenti il prezzo di trasferimento ha avuto luogo in Germania (rafforzamento del dovere di documentazione nel 2003), in Francia (revisione nel 1998), in Portogallo (introduzione nel 2002) e in Spagna (inasprimento nel 1995 e 2003). Una revisione è programmata o discussa in Danimarca (inasprimento) nonché in Gran Bretagna; in Olanda, al contrario, è stato introdotto uno sgravio nel 2002.

^{ix} Per valutare l'ampiezza effettiva dello sgravio concesso, occorre sapere se i bonifici si riferiscono all'insieme delle spese annuali effettive per la ricerca e lo sviluppo (sistema britannico basato sul volume) od unicamente alla progressione annuale (approccio incrementale applicato negli Stati Uniti). Sono stati riscontrati adattamenti in Danimarca (estensione, 2002), in Nuova Zelanda (2001, discussione nel 2004), in Norvegia (2002), in Austria (2002 e 2004), in Portogallo (miglioramento, 2001), in Spagna (2000, 2002 e 2004), in Irlanda (reintroduzione, 2004), in Italia (2004) e in Giappone (2003). La Gran Bretagna e gli Stati Uniti praticano a questo proposito una politica generosa.

^x Modifiche in Norvegia (il regime è stato appesantito nel 1992, nuovamente migliorato nel 1996, ulteriormente adattato nel 2000 e sottoposto a nuova discussione nel 2004), in Belgio (introduzione nel 2003), in Danimarca (introduzione nel 2002), in Finlandia (idem), in Italia (introduzione programmata per il 2004) e in Spagna (introduzione nel 2002).

^{xi} In particolare in Gran Bretagna nel 2000 e 2002, in Grecia nel 2003, in Olanda nel 2002 e in Spagna nel 1998.

^{xii} Non si tratta tuttavia qui di misure generali che si riferiscono all'imposizione dei redditi da capitale, ma di regole molto specifiche. In Italia, ad esempio, le autorità favoriscono fiscalmente le entrate in borsa dal 2003, applicando alle società che compiono il passo un'aliquota ridotta per un certo periodo. In Portogallo sono in vigore dal 2003 incentivi fiscali a favore delle società di capitale-rischio. Altrove, le leggi sugli investimenti sono rivedute in questo senso (ad esempio in Germania nel 2004) o vengono eliminate le disposizioni discriminatorie per i fondi d'investimento (ad esempio in Austria nel 2000).